

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3648 del 18/07/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MATTEOTTI, N.16. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2018-2509 DEL 22/05/2018 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FITOSANITARI SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DELL'ARTIGIANATO, N.6.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3778 del 17/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciotto LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MATTEOTTI, N.16. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2018-2509 DEL 22/05/2018 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FITOSANITARI SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DELL'ARTIGIANATO, N.6.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-2509 del 22/05/2020 e smi a favore della Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA per l'attività di produzione fitosanitari sita in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 07/12/2022 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2022/203966 - Pratica Sinadoc 39790/2022, dalla Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 00081430399), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Matteotti, n.16 e stabilimento in Comune di Cotignola, Via dell'Artigianato, n.6, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/2509 e smi, a seguito della installazione di due nuovi punti di emissione afferenti rispettivamente da un nuovo impianto di fermentazione per la coltura di batterie ad azione fitosanitaria (E1C11) e da una caldaia ad uso tecnologico alimentata a metano (E2C11);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATI in particolare, gli art.272Bis – emissioni odorigene - e 273Bis – medi impianti di combustione – del Dlg n.152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **39790/2022**, emerge che:

- La Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, che svolge attività di produzione di fitosanitari nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, ha presentato al SUAPE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/2509 e smi;
- La modifica sostanziale richiesta prevede:
 - la installazione di due nuove emissioni denominate E1C11 e E2C11 derivanti rispettivamente dal nuovo impianto di fermentazione per la coltura di batteri ad azione fitosanitaria, dall'impianto di formulazione e confezionamento prodotti fitosanitari solidi con principi attivi di tipo biologico, dall'impianto di formulazione e confezionamento di prodotti fitosanitari liquidi (E1C11) e dalla caldaia ad uso tecnologico alimentata a gas metano avente una PTN pari a 1MWt (E2C11). La caldaia ad uso tecnologico viene impiegata nell'impianto per la produzione di principi attivi di tipo biologico tramite un processo di fermentazione.
 - l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 07/12/2022 (PG.2022/203966) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG. 2022/205503);
 - risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG. 2022/204853);

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo in data 28/12/2022 (PG. 2022/212402) la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo la Ditta STI Solfotecnica Italiana SPA ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/56401 del 30/03/2023 relativamente all'inserimento di un nuovo punto di emissione (E3C2) afferente alle attività svolte nell'officina (saldatura) e alla richiesta di eliminazione, dagli autocontrolli analitici, il parametro "Principi attivi", in mancanza di una metodica analitica ufficiale;

ACQUISITA in merito alla integrazione volontaria, la Relazione Tecnica Istruttoria integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG.2023/117743 del 06/07/2023);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg. Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 24/12/2022;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/2509 del 22/05/2018 e smi a favore della Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni per l'esercizio

dell'attività di produzione fitosanitari, contenute nel presente provvedimento che sarà rilasciato da ARPAE SAC;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE** dell'AUA, adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/2509 del 22/05/2018 e smi, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA** (C.F./P.IVA 00081430399), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Matteotti, n.16 e stabilimento di produzione fitosanitari in Comune di Cotignola, Via dell'Artigianato, n.6, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE atto che la presente AUA sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2018/2509 e smi.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA

dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio della presente** da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'attività svolta dalla Ditta consiste nella formulazione e confezionamento di prodotti fitosanitari in polvere, granuli o liquidi;
- Le emissioni in atmosfera derivano dalle varie fasi di lavorazione: pesatura, micronizzazione, macinazione, miscelazione, granulazione;
- Con l'istanza di modifica sostanziale, la Società chiede l'autorizzazione per la installazione di due nuove emissioni denominate **E1C11 e E2C11** derivanti rispettivamente dal nuovo impianto di fermentazione per la coltura di batteri ad azione fitosanitaria, dall'impianto di formulazione e confezionamento prodotti fitosanitari solidi con principi attivi di tipo biologico, dall'impianto di formulazione e confezionamento di prodotti fitosanitari liquidi (E1C11), e dalla caldaia ad uso tecnologico alimentata a gas metano avente una PTN pari a 1MWt (E2C11).
- La caldaia ad uso tecnologico viene impiegata nell'impianto per la produzione di principi attivi di tipo biologico tramite un processo di fermentazione. Sono previsti n°3 fermentatori dotati di agitatore per la preparazione della miscela realizzati in acciaio inox, incamiciati e riscaldati, aventi capacità di 15 litri, 150 litri e 1500 litri, oltre ad una centrifuga. I principi attivi vengono forniti in cryovials e sono diluiti in una soluzione tampone a base acquosa; la soluzione viene quindi iniettata nel fermentatore n°1 al cui interno sono stati precedentemente collocati i componenti necessari all'accrescimento del principio attivo (acqua, zucchero e sali); dopo un tempo predeterminato la massa è trasferita per pompaggio al fermentatore n°2 al cui interno sono stati alimentati i componenti necessari all'accrescimento del principio attivo. La stessa operazione si ripete con i medesimi procedimenti per il trasferimento della massa al fermentatore n°3, dove dopo un tempo predeterminato viene aggiunta una nuova miscela per l'ultimo accrescimento. Al termine la miscela viene trasferita alla centrifuga per separare l'acqua dalla biomassa ottenuta; l'acqua può essere impiegata nuovamente nei fermentatori per un nuovo ciclo di lavorazione oppure in alternativa può essere smaltita come rifiuto. Il centrifugato sotto forma di pasta viene trasferito in appositi contenitori per essere essiccato. Il solido così ottenuto viene sminuzzato per ottenere un prodotto in polvere che rappresenta il principio attivo da utilizzare nella formulazione del prodotto finito. Tale emissione E1C11 è dotata di sistema di abbattimento del materiale particellare, costituito da un filtro a cartucce collegato in uscita ad un sistema di abbattimento a umido; il sistema di abbattimento risulta opportunamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna;
- La nuova caldaia ad uso tecnologico afferente all'emissione E2C11 ha una PTN pari a 1 MWt e risulta pertanto assoggettata all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e deve pertanto rispettare i limiti previsti dal Decreto stesso;
- Il nuovo punto di emissione (denominato **E3C2**) deriva dalle attività di manutenzione svolte presso l'officina aziendale che prevedono l'installazione di una cappa da utilizzare quando vengono eseguite saldature su materiali in acciaio inox. Tali operazioni vengono svolte con saltuarietà in occasione delle manutenzioni straordinarie. Tale punto di emissione risulta dotato di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare opportunamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna;
- La ditta richiede inoltre di eliminare la prescrizione inserita nell'AUA adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina DET-AMB-2021-1208 del 11/03/2021 che prevede la quantificazione dei principi attivi nelle emissioni in atmosfera. In tal senso, considerato che la determinazione della concentrazione dei principi attivi non si avvale di metodi analitici ufficiali che non sono disponibili per le emissioni in atmosfera, si accoglie la richiesta presentata prescrivendo la determinazione del parametro Polveri Totali con un VLE pari a 3 mg/Nmc, che appare comunque cautelativo anche per il rispetto del valore relativo ai principi attivi.
- Tutte le restanti emissioni dello stabilimento sono dotate di idonei sistemi di abbattimento e non subiscono modifiche.

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E1C1 - LAVORAZIONE ANTIPARASSITARI (F.T. + A.U.)

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza	21	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5C1 - ASPIRAZIONE PESATURA ADDITIVI (F.T. + A.U.) -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza	11	m
Durata	3	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E1AC2 - MICRONIZZAZIONE (F.T. + A.U. + AD) -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza	13	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4C2 - MACINAZIONE ZOLFO E CONFEZIONAMENTO SOLIDI (F.T.) -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 - CALDAIA USO TECNOLOGICO

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12A - CALDAIA USO TECNOLOGICO E RISCALDAMENTO LOCALI

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Per le emissioni provenienti dalle caldaie (E12, E12A), i limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate all'art. 273-bis del Dlgs n.152/2006 e smi o a eventuali limiti più restrittivi derivanti da norme regionali.

PUNTO DI EMISSIONE E1C3 - ASPIRAZIONE, MISCELAZIONE, ESTRUSIONE, CONFEZIONAMENTO ED ESSICCAMENTO (F.T.+ A.U.)

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2C3 - ASPIRAZIONE MISCELAZIONE, ESTRUSIONE ED ESSICCAMENTO (F.T. + A.U. +AD) Modifica

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

Per l'abbattimento delle sostanze odorigene, la Ditta ha attualmente installato prima del camino e dopo lo scrubber, un biofiltro, costituito da una miscela di corteccia di pino con parti di legno, radici di legno e torba. Con la richiesta di modifica non sostanziale viene installato un ulteriore sistema di abbattimento mediante adsorbimento con carboni attivi.

Per il biofiltro devono essere garantite le misure dei parametri chimico - fisici indicativi del buon funzionamento del biofiltro (temperatura, umidità e pH).

PUNTO DI EMISSIONE E1C4 - CONFEZIONAMENTO SOLIDI, FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI (F.T. + A.U.)

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E1C6 - IMPIANTO DI MISCELAZIONE (FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO) - F.T. + A.U. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E1C8 - IMPIANTO FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI E CAPPE LABORATORIO - F.T.+AU -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza	6,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2C8 - CALDAIA USO TECNOLOGICO A METANO -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato è metano.

PUNTO DI EMISSIONE E1C11 - IMPIANTO FERMENTAZIONE E MISCELAZIONE FITOSANITARI BIOLOGICI - FT+AU - nuovo

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2C11 - CALDAIA USO TECNOLOGICO A METANO - nuovo

Portata massima	1250	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato è metano.

PUNTO DI EMISSIONE E3C2 – SALDATURA – F.T. - NUOVO –

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza	11,5	m
Durata	Saltuaria	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

- Per i nuovi punti di emissione indicati con E1C11, E2C11 e E3C2, devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi a partire dalla data di messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale competente.**
- In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria

inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020;

	UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Si prende atto dell'attività di scarico e movimentazione dello zolfo in forma solida. A tale proposito, la Ditta è tenuta a mantenere costantemente pulita l'area in cui viene effettuata l'attività di scarico.

16. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E1C11, E2C11 e E3C2, il **31/12/2023**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1).

17. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno un autocontrollo analitico con frequenza semestrale per tutti punti di emissione indicati, con la esclusione delle caldaie E12, E12A, E2C8, E2C11, per le quali la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata. Anche il punto di emissione E3C2, vista la saltuarietà dell'utilizzo, viene escluso dal controllo analitico annuale.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **i dati di temperatura, umidità e pH per la verifica del buon funzionamento del biofiltro, con frequenza almeno mensile.**
- **le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale;**
- **il quantitativo di materiale per saldatura, con frequenza almeno semestrale;**

Per l'annotazione dei dati di verifica del buon funzionamento del biofiltro e per le manutenzioni agli impianti termici, in alternativa al Registro degli autocontrolli di cui al punto 9) del presente provvedimento, la Ditta può annotare detti controlli e manutenzioni nei documenti di registrazione associati alle procedure che disciplinano le attività menzionate e che appartengono ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente dello stabilimento. Tali documenti devono comunque essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.